



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 11 Del 05/03/2024

Oggetto:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 20:30, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	BUSCAGLIA MATTEO	P
LENTI THOMAS	P	PETRELLA ANGELO	P
BULZINETTI ANGELA	P	SANCHINI SILVIA	P
DENTI ARIANNA	P	DEL MAGNA ELEONORA	P
ROSSINI MARINO	P	CALESINI BARBARA	P
LAVANNA ROBERTO	A	DEL PRETE MARIANNA	P

Presenti: 11

Assenti: 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Dott. Gasperi Filippo nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO altresì il comma 847 dell'art.1 della Legge n. 160/2019, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito a far data dal 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019 e conseguentemente è stato approvato il relativo regolamento comunale per l'applicazione;

PRESO ATTO che con successive deliberazioni di Consiglio Comunale si è provveduto ad apportare modifiche al regolamento di cui trattasi in precedenza approvato:

- n. 2 dell'11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge,
- n. 25 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge,
- n. 45 del 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare nuove modifiche al regolamento di cui trattasi in particolare agli articoli 30 - 31 – 32 – 46 per le motivazioni di seguito riportate:

- art. 30 “TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE”;
- art. 31 “OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI” - la modifica proposta consiste nell'abbattimento della maggiorazione dell'indennità dal 50% al 10% prevista in caso di esposizioni pubblicitarie abusive. Questa proposta è dettata



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

dall'opportunità di attenuare l'impatto delle sanzioni e avvicinare il sistema sanzionatorio in caso di abusivismo a quello tributario, sia pure tenendo conto delle diversità, precisando che la modifica della misura dell'indennità si ripercuote anche sull'importo della sanzione amministrativa (pari al 100% dell'indennità);

- art. 32 "MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ" comma 1 – La modifica proposta prevede l'omissione del minimo e massimo della sanzione in caso di omesso/parziale/tardivo versamento per correlare la sanzione al solo canone dovuto, tardivamente versato o non versato completamente. La ratio della proposta consiste nell'equità della sanzione, infatti la rende perfettamente proporzionale al canone dovuto, favorendo rispetto alla formulazione precedente le situazioni nelle quali il canone dovuto è basso;
- art. 32 "MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ" comma 2 - La modifica proposta prevede l'introduzione, in caso di tardivo versamento, di sanzioni ridotte rispetto al 30% del comma precedente, per i pagamenti tardivi effettuati entro i 90 giorni di ritardo, ricalcando la graduazione delle sanzioni tributarie ex art. 13 D.lgs 471/97. La motivazione risiede nell'opportunità di graduare, quindi mitigare, l'impianto sanzionatorio in caso di ritardato pagamento;
- art. 46 "NORME TRANSITORIE" - Si propone di integrare ex novo nel regolamento il cosiddetto "periodo transitorio" tale per cui per tutte le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo a ruolo all'entrata in vigore del regolamento, la regolarizzazione rispetto a quanto previsto nel regolamento in tema di autorizzazioni/concessioni deve avvenire entro il 31/12/2026, questo al fine di consentire sia agli utenti, sia agli uffici comunali, un'ampia tempistica per la regolarizzazione, ricordando in questa sede che la normativa di cui al Canone Unico prevede appunto, a differenza della normativa precedente (D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.), che il solo pagamento del canone non assolve all'obbligo di munirsi di relativo atto di autorizzazione/concessione;

CONSIDERATO quindi che la misura delle nuove sanzioni previste dalla modifica degli articoli di cui sopra troveranno applicazione per gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 01/01/2024;

VISTE le modifiche al regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali, al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RITENUTO di proporre la modifica del Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a far data dal 1° gennaio 2024;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ATTESO che la modifica dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 41 in data 28/09/2020;

PROPONE

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE al «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2020 e successivamente modificato con deliberazioni n. 2 dell'11/02/2021, n. 25 del 31/07/2023 e n. 45 del 29/12/2023, la modifica agli articoli 30 – 31 -32 e 46 quali risultanti nell'allegato sub 1) al presente provvedimento;
- 3) DI DARE ATTO che il nuovo testo del «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», quale



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

risultante dalle modifiche di cui sopra risulta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che si compone di n. 47 articoli e degli allegati A) e B);

- 4) DI DARE ATTO che la suddetta modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024;
- 5) DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 6) DI DEMANDARE ai relativi responsabili di Settore l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze;
- 7) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Tributi la trasmissione al concessionario della presente deliberazione;
- 8) DI ASSICURARE alle presenti modifiche al Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale e nella sezione "Disposizioni generali" – "Atti generali" della pagina Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Si richiede di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
CON VOTI UNANIMI espressi con dichiarazione verbale;

A P P R O V A

la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre, con separata ed unanime votazione,

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Gasperi Filippo

Il Segretario Comunale
Dott. Sandro Ricci